



TRIBUNALE DI PATTI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Ai Magistrati anche onorari ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, di Mistretta, di Naso, di S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;

ai tirocinanti e stagisti in servizio presso il Tribunale di Patti;
ai Sindaci di Naso, S. Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Barcellona P.G.;
agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto

OGGETTO: attività giudiziaria 9.3.2020 – 22.3.2020 – CORONAVIRUS

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla diffusione del CORONA VIRUS 2019 – nCoV;

preso atto delle disposizioni di cui al D.L. 2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del D.O.G. del 6/3/2020;

preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. 11 del 8.3.2020

DISPONE CHE

a decorrere dal 9/3/2020 sono differite d'ufficio a data successiva al 22.3.2020, tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) con le esclusioni di cui di seguito;

per il civile

per le udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

per le udienze nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

per le udienze nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

per le udienze nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

per le udienze nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

per il penale

per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;

per le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;

per le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive

e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda,

per le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

per le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

per le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

ed ancora

per le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Restano ferme le specifiche indicazioni contenute nel decreto legge già citato con riferimento alle **eccezioni** sopra enumerate sinteticamente.

Per il differimento d'ufficio delle udienze civili – programmate tra il 9.3.2020 ed il 22.3.2020 - provvederà il giudice fuori dall'udienza con decreto telematico contenente la data della nuova udienza; la comunicazione sarà eseguita telematicamente alle parti a cura della Cancelleria.

Per il differimento d'ufficio delle udienze penali - - programmate tra il 9.3.2020 ed il 22.3.2020 - provvederà il giudice fuori udienza con decreto contenente la data della nuova udienza; resta ferma l'applicazione dell'art 157 comma 8 bis c.p.p.

Per le misure da adottare ex art. 2 comma due lettera G del D.L. dell'8.3.2020 n. 11, per le finalità in detta disposizione indicate, **con precipuo riferimento all'attività giudiziaria successiva al 22.3.2020**, si fa riserva di successiva determinazione secondo la procedura e le modalità descritte dal comma 1 del medesimo articolo 2.

Gestione delle udienze

A decorrere dal 9/3/2020 e fino al 22/03/2020, per esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica, **tutte le udienze civili e penali, laddove svolte perché rientranti nel novero delle eccezioni su elencate**, saranno tenute a porte chiuse, sicché, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interessate al procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito; per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito.

In tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti con l'indicazione dell'orario di trattazione con il fine precipuo di evitare il formarsi di assembramenti**; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, **provvedere alla comunicazione telematica dell'elenco dei procedimenti da trattare con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata in ossequio anche al protocollo d'udienza già stipulato**; i direttori amministrativi avranno cura di individuare anche idonea aula d'udienza disponibile.

E', comunque, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza; le parti potranno attendere nell'atrio, gli avvocati negli ambienti già nella disponibilità del C.O.A. di Patti.

Il tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/2013 è sospeso fino al 22.3.2020; per il periodo successivo i tirocinanti, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, e fino al 31 maggio 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale di Patti; in tali casi l'attività formativa verrà attuata mediante scambio telematico di atti e documenti ovvero altra modalità da convenire con il magistrato affidatario.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.

Si comunichi il presente decreto, per conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Barcellona P.G. e Messina; a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile distrettuale, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina, all'Ordine dei Chirurghi, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici.

Patti, il 9.3.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.
(dott. U. Scovuzzo)

